



**SARDEGNA  
RICERCHE**

**Cod.111\_13**

**Servizi di assistenza tecnica a supporto dello sportello ricerca europea  
nella programmazione europea di ricerca e innovazione (2014-2020)**

**FAQ 1 del 12 settembre 2013**

**Domanda n. 1**

Un'associazione senza scopo di lucro con sede legale in Lussemburgo ma con un nucleo operativo in Italia (quindi in grado di erogare i servizi in lingua italiana) è un soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 12 e ss. del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 34 del D.lgs. 163 del 2006?

**Risposta alla domanda n. 1**

La partecipazione degli enti senza scopo di lucro, sia che concorrano singolarmente sia che partecipino in associazione temporanea d'impresa, è subordinata al rispetto di alcuni requisiti. Al fine di fornire una risposta esaustiva si richiama la determinazione n. 7 del 21.10.2010, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), in cui si sviluppa un percorso logico assai articolato che costituisce il risultato di una serie di pronunce della giurisprudenza comunitaria (da ultimo si veda Corte Giust. UE – sentenza 19.12.2012 – causa n. C-159/11) e nazionale nonché di precedenti pareri (parere di precontenzioso n.127 del 23.04.2008) e deliberazioni (deliberazione n. 119 del 18.4.2007) dell'AVCP medesima.

In linea con il principio comunitario di libertà delle forme giuridiche, la giurisprudenza italiana ha ammesso la partecipazione alle gare anche di persone giuridiche non contemplate nell'elenco dell'art. 34, nella misura in cui siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Nella determinazione n. 7 del 21.10.2010 l'AVCP precisa che "*l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici*", potendosi includere pertanto altri soggetti quali le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università.

In tal senso, ad esempio, il giudice nazionale ha ritenuto ammissibile – in assenza di limiti statutari - la partecipazione di una fondazione senza scopo di lucro a una gara per l'affidamento di servizi sul presupposto che alle fondazioni non è preclusa in via di principio l'attività di impresa (attività organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi) e che la qualità imprenditoriale prescinde dalla presenza di uno scopo lucrativo.

Peraltro, come chiaramente tratteggiato dall'Autorità medesima, la stazione appaltante è chiamata a verificare in concreto lo statuto o atto costitutivo al fine di valutare la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali dell'ente, sulla scorta del precedente parere dell'AVCP.

Nello specifico la commissione di valutazione, in sede di verifica della documentazione amministrativa, valuterà e verificherà in concreto la rispondenza delle prestazioni oggetto dell'appalto con le clausole statutarie e le relative finalità istituzionali ivi previste.

Ovviamente, nel caso in cui tali enti partecipino in ATI, dovranno rispettare quanto previsto dai documenti di gara in ordine ai requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

Si precisa che laddove l'operatore economico partecipante alla gara sia estero, la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata secondo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto.